

## ALLEGATO "A" – SCHEMA DI RICHIESTA D'OFFERTA

Spett. le .....

**OGGETTO:** Richiesta offerta per pubblicazione sui quotidiani \_\_\_\_\_ degli esiti dell'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di valutazione del POR FSE di cui al DDPF n. 106/BIT/2021

Con i recenti DDPF n. 132/BIT del 21.10.2021 e n. 166/BIT del 20.12.2021 si è provveduto all'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di valutazione del POR FSE a favore della ditta "Ismeri Europa Srl" (con sede a Roma, in via G.G. Belli 39).

In ottemperanza della normativa vigente in materia (in particolare: artt. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 3 del DM MIT del 2.12.2016, n. 248) – che stabilisce che gli avvisi e i bandi sono pubblicati su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti – si invita codesta Società, qualora interessata, a voler confermare l'importo fissato con decreto \_\_\_\_\_ (pari a € 1.600,00 IVA compresa) o a formulare la propria migliore offerta per la pubblicazione sui quotidiani \_\_\_\_\_ del testo di seguito riportato, comprensivo dei loghi:

-----*(inizio testo da pubblicare)*



REGIONE MARCHE  
P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA

ESTRATTO ESITI DI GARA PER LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI RELATIVI ALLE  
ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEL POR FSE MARCHE 2014/20

**Ente appaltante:** Regione Marche, P.F. Programmazione nazionale e comunitaria – via Tiziano 44, 60125 Ancona – Tel.: 071.8063981 – e-mail: [andrea.pellei@regione.marche.it](mailto:andrea.pellei@regione.marche.it) – Sito: [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it). **Importo di aggiudicazione dell'appalto:** Euro 240.000,00 (I.V.A. esclusa). **Data di aggiudicazione efficace:** 20.12.2021. **Numero offerte ricevute:** 1. **Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario:** Ismeri Europa Srl – via G.G. Belli 39, 00193 Roma – Tel.: 06.3269120.

Ancona, li

Il Dirigente  
Andrea Pellei

-----*(fine testo da pubblicare)*

L'offerta dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (*vedi all. 1*) e dovrà essere spedita via PEC (all'indirizzo: [regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it](mailto:regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it)) entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota.

Successivamente l'offerta sarà sottoposta a formale accettazione da parte della scrivente struttura. In caso di accettazione la fornitura si concluderà, quindi, con la pubblicazione del testo. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a seguito della ricezione della fattura (*i dati per la fatturazione verranno comunicati contestualmente all'accettazione dell'offerta*).

Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare il dott. Francesco Tassi (tel.: 071.806.3888 – e-mail: [francesco.tassi@regione.marche.it](mailto:francesco.tassi@regione.marche.it)) o la dott.ssa Maria Alessandra Espinosa (tel. 071.806.3663 – e-mail: [alessandra.espinosa@regione.marche.it](mailto:alessandra.espinosa@regione.marche.it)).

IL DIRIGENTE  
(Andrea Pellei)

Allegati:

- All. 1 – “Modello di offerta”;
- All. 2 – “Patto di integrità”.

## Allegato 1 – MODELLO DI OFFERTA

[CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA']

REGIONE MARCHE

Direzione Programmazione integrata

risorse comunitarie e nazionali

via Tiziano 44

60125 Ancona

Alla c.a.: Andrea PELLEI,

Alessandra ESPINOSA,

Francesco TASSI

PEC: [regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it](mailto:regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it)

**Oggetto:** Dichiarazione d'offerta per l'affidamento per pubblicazione sul/i quotidiano/i..... degli esiti dell'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di valutazione del POR FSE di cui al DDPF n. 106/BIT/2021

Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... in qualità di ..... munito dei necessari poteri per impegnare la Società ..... nella presente procedura,

### OFFRE [o CONFERMA]

il prezzo di euro ..... (IVA compresa) per le pubblicazioni in oggetto, così come richieste – ai sensi del decreto ..... – con nota prot. .... (“Richiesta d’offerta”) e come meglio specificato nel dettaglio tecnico allegato alla presente.

Nell’acceptare tutte le condizioni specificate nella sopraccitata “Richiesta d’Offerta” e nei suoi allegati

## DICHIARA ALTRESI'

- di non incorrere in una delle situazioni di esclusioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 60°(sessantesimo) giorno dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza di lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- di aver preso visione delle clausole e condizioni riportate nella "Richiesta d'Offerta" e nei suoi allegati (con particolare riferimento al Patto di Integrità) e di accettarle incondizionatamente;
- di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo;
- che la presente Offerta, qualora ritenuta conveniente, verrà formalmente accettata dall'Amministrazione, e a tal fine l'Appaltatore si assume, a pena di nullità del Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- che ai fini della tracciabilità, gli estremi del conto bancario dedicato ai fini del pagamento sono i seguenti: .....

## ALLEGA

alla presente il dettaglio "tecnico" dell'offerta.

Data .....

La Società

.....

*(apporre firma digitale o autografa – nel caso di firma autografa allegare copia del documento d'identità in corso di validità del firmatario)*

## **Allegato 2 – PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Oggetto: D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art 36.2.a e art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020 – Affidamento diretto per la pubblicazione su due quotidiani dell'avviso di aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la ripetizione di servizi analoghi relativi alle attività di valutazione del POR FSE di cui al DDPF n. 106/BIT/2021 – CIG: \_\_\_\_\_ ; CUP: B39J22000620002.*

### **VISTI**

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione che dispone che *“Le Stazioni Appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti d'integrità costituisce causa di esclusione della gara”*;

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, l'articolo 2, comma 3 del suddetto decreto che dispone che *“le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice”* e il successivo articolo 17 che dispone che *“le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.”*;

VISTA la delibera n. 64 del 27 gennaio 2014 con la quale la Giunta regionale Marche ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti.

VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Preso e dato atto, in particolare, del punto 3.1.3 del PNA, avente ad oggetto “Codici di comportamento – diffusione di buone pratiche e valori”, che dispone che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 devono predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell’osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici”.

Preso e dato atto, altresì, del successivo punto 3.1.9 del PNA che disciplina l’attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage – revolving doors*) disponendo che “Ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 debbono impartire direttive interne affinché:

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente”.

Preso e dato atto, infine, del punto 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” che dispone che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.”.

VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in forza del quale:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.
4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

VISTI gli articoli 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Attuazione delle direttive **2014/23/UE**, **2014/24/UE** e **2014/25/UE** sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato secondo il quale "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. 3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto."

#### **PRESO E DATO ATTO CHE**

1. ai fini del presente documento le parti sono così rappresentate:
  - a) Regione Marche – Direzione "Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali" (di seguito denominata "Stazione Appaltante");
  - b) operatore economico: \_\_\_\_\_;
2. il presente atto viene adottato ai sensi e per gli effetti delle precitate "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
3. il presente atto costituisce parte integrante della procedura in oggetto;
4. la mancata accettazione del presente "patto" in sede di offerta comporterà l'esclusione dalla procedura di affidamento;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO,**

#### **LE PARTI CONDIVIDONO QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 – Disposizioni generali**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
3. L'Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti dell'Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo

dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.

4. L'Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

## **ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell'operatore economico**

1. L'operatore economico si impegna, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice" stesso. A tal fine l'operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza del "Codice", l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 e all'art. 18 del codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Marche, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 64 in data 27 gennaio 2014, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web [www.regione.marche.it](http://www.regione.marche.it).
2. L'operatore economico si impegna a trasmettere copia del "Codice" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.
3. L'operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
4. L'operatore economico dichiara che non subappalterà e non sub-affiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e sub-affidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
5. L'operatore economico dichiara di essere consapevole del divieto, pena l'esclusione della candidatura e dell'offerta, di associarsi temporaneamente con altri operatori qualora lo stesso sia singolarmente in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione alla procedura secondo la specifica disciplina degli atti posti a base della procedura medesima. E' fatto salvo il caso in cui l'operatore economico dimostri, allegando, a pena di inammissibilità, già in sede di offerta o di candidatura, la documentazione atta a comprovare l'impossibilità di partecipare alla procedura, in generale, nella modalità dell'associazione temporanea e, in particolare, in quella sola peculiare modalità integrante il sovradimensionamento. Restano, comunque, fermi i divieti di partecipazione plurima previsti dalle vigenti disposizioni in materia;
6. L'operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell'offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all'art. 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50, l'operatore economico è consapevole ed accetta che

L'Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:

- a) intrecci personali tra gli assetti societari;
  - b) valore delle offerte in generale;
  - c) distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
  - d) provenienza territoriale delle offerte;
  - e) modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
  - f) modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
7. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
8. L'operatore economico si obbliga, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione all'ente aderente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **ARTICOLO 3 – Sanzioni**

1. L'Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo **PEC: regione.marche.programmazioneunitaria@emarche.it**.
2. L'operatore economico si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all'esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L'impegno si estende anche all'esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l'obbligo di segnalazione degli stessi fatti all'Autorità giudiziaria. L'Amministrazione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell'autotutela decisoria.
3. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contesta per iscritto all'operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l'esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
4. L'Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedure ed all'esecuzione del contratto, procede immediatamente alla sua sostituzione ed all'avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.

5. L'Amministrazione, si impegna, nell'ipotesi in cui l'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell'ambito della nuova procedura di affidamento.
6. L'operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni:
  - a. esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente
  - b. escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell'offerta e per l'esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
  - c. esclusione dalle procedure indette dall'Amministrazione, per un periodo di tre anni
  - d. penale pari all'importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell'applicazione delle predette sanzioni.
7. Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.

#### **ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti**

1. Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e sub-affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l'esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
2. L'operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
3. La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall'operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti dell'Amministrazione.

**REGIONE MARCHE**

**L'OPERATORE ECONOMICO**